COMUNE DI SCANDIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VETRINE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, DELLE TENDE DA SOLE E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO STORICO DI SCANDIANO E ARCETO

Il presente Regolamento:

- 1) Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.70 del 28/09/2004,
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 13/10/2004 al 28/10/2004 n. Rep. 1016
- 3) E' diventato esecutivo il 29/10/2004

CAPO 1°: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Contenuto e scopo del regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Zonizzazione
- Art. 4 Principi generali

CAPO 2°: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE VETRINE

- Art. 5 Tipologie delle vetrine
- Art. 6 Vetrine e infissi esterni di pregio architettonico
- Art. 7 Caratteristiche delle nuove vetrine
- Art. 8 Modifiche alle vetrine esistenti
- Art. 9 Apparecchi illuminanti

CAPO 3°: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, DELLE TARGHE PROFESSIONALI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 10 Definizioni
- Art. 11 Regole generali per la progettazione dei mezzi pubblicitari
- Art. 12 Insegne di esercizio
- Art. 13 Insegne collocate all'interno delle aperture di facciata
- Art. 14 Insegne collocate all'esterno dello spazio vetrina in aderenza al fabbricato esistente
- Art. 15 Targhe professionali
- Art. 16 Altri mezzi pubblicitari
- Art. 17 Limitazioni particolari per l'installazione delle insegne di esercizio, delle targhe professionali e degli altri mezzi pubblicitari sulle facciate

CAPO 4°: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE TENDE DA SOLE

- Art. 18 Tipologie e caratteristiche delle tende da sole
- Art. 19 Collocamento delle tende da sole
- Art. 20 Limiti particolari

CAPO 5°: PROCEDURA AMMINISTRATIVA

- Art. 21 Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
- Art. 22 Eccezioni
- Art. 23 Termini per la verifica delle istanze
- Art. 24 Tariffe e determinazione dell'imposta
- Art. 25 Obblighi del titolare dell'attività
- Art. 26 Verifiche periodiche e revoche
- Art. 27 Installazioni difforme da leggi e regolamenti
- Art. 28 Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione dei mezzi abusivi

CAPO 6°: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 29 Norme transitorie
- Art. 30 Norme di rinvio
- Art. 31 Entrata in vigore

CAPO 1°: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Contenuto e scopo del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche, il posizionamento e le modifiche di vetrine, insegne di esercizio, tende da sole e altri mezzi pubblicitari posizionati nel centro storico di Scandiano e di Arceto, al fine di valorizzare e promuovere le attività, commerciali e non, presenti nell'ambito del centro storico e delle aree strettamente limitrofe, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici storici esistenti.
- 2. Il regolamento vuole indirizzare ed armonizzare le caratteristiche dell'arredo esterno delle attività commerciali e delle attività dirette alla produzione di beni e servizi (artigianali e direzionali, attività rappresentative e culturali, servizi socio-culturali e pubblici esercizi).
- 3. L'arredo esterno comprende le vetrine, le insegne, le targhe professionali, i mezzi per la promozione pubblicitaria esposti all'esterno della sede di esercizio e all'interno delle vetrine, le eventuali tende da sole e il sistema di illuminazione esterna.
- 4. Il regolamento propone soluzioni, indica caratteristiche e tipologie per l'arredo esterno delle attività, fissa norme e regole guida per i casi di nuova realizzazione e/o di modifica degli elementi esistenti.

Art. 2 Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento definisce le norme per la disciplina dell'arredo esterno delle attività in sede fissa "nelle aree di valore storico, archeologico o ambientale", in applicazione dell'art. 10 della L.R. 14/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'osservanza delle disposizioni previste dal D.L. 285/92¹ e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 495/92².
- 2. Le norme del presente regolamento si applicano al centro storico di Scandiano e di Arceto ed alle rispettive zone limitrofe, così come definite nel successivo art. 3, e riguardano gli elementi di arredo esterno delle attività che siano visibili dalle vie e dalle piazze pubbliche.

Art. 3 Zonizzazione

- 1. Le norme del presente regolamento trovano applicazione nel centro storico di Scandiano e Arceto, all'interno dei perimetri individuati nelle planimetrie del P.V.C., allegate al presente regolamento.
- 2. Eventuali variazioni future del perimetro del P.V.C. comporteranno automaticamente l'allargamento dell'ambito di applicazione delle norme del presente regolamento.

Art. 4 Principi generali

- 1. L'identità del luogo urbano deve essere garantita promuovendo una linea comune di arredo esterno delle attività. Gli elementi dell'arredo esterno dovranno perciò avere un disegno originale ed essere appositamente progettati in funzione del loro inserimento in un contesto urbano storico e/o storicizzato. Essi dovranno contribuire a migliorare l'immagine della città mediante l'uso di forme, proporzioni, colori e materiali che tengano conto delle caratteristiche storiche, architettoniche e formali della scena urbana in cui s'inseriscono.
- 2. Essendo elemento di fruizione pubblica, tutti gli arredi nuovi e l'adattamento di quelli esistenti, devono essere progettati rispettando le caratteristiche dell'intera facciata, in modo da

¹ Codice Stradale, D.L. n. 285 del 30.04.1992

² Nuovo Codice Stradale, approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992

non alterare il disegno architettonico dell'edificio e l'immagine complessiva della via o della piazza pubblica su cui si affacciano.

- 3. Le forme, proporzioni, colori e materiali dell'arredo esterno delle attività devono essere compatibili con l'aspetto cromatico e con gli elementi strutturali e decorativi della facciata sulla quale verranno posizionati e non devono coprire elementi architettonici quali fregi, riquadri di porte e finestre, cornici marcapiano, lesene, ecc., né sovrapporsi alle arcate dei portici.
- 4. Ogni singolo arredo³ deve essere progettato nel rispetto del codice della strada vigente. Gli arredi esterni sono da collocare in modo da rispettare l'altezza di passaggio dei pedoni e del traffico veicolare e non devono mascherare l'illuminazione dello spazio pubblico. Sono in ogni caso vietati colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale.
- 5. Nell'ambito di applicazione di questo regolamento la collocazione, sostituzione e/o la modifica di insegne di esercizio, tende da sole ed altri mezzi pubblicitari e la realizzazione e la modifica di vetrine e sistemi d'illuminazione esistenti, che prospettano su luoghi pubblici, sono soggette ad autorizzazione comunale. Non sono altresì soggetti ad autorizzazione i mezzi pubblicitari con dimensione inferiore a 0,5 mq, posizionati all'interno delle vetrine, ed i mezzi pubblicitari temporanei posti all'interno della sede dell'attività.
- 6. I principi generali riportati nei commi precedenti costituiscono le linee guida per tutte le tipologie di arredo esterno disciplinate nei successivi articoli.

CAPO 2°: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE VETRINE

Art. 5 Tipologie delle vetrine

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per vetrina qualunque apertura vetrata posta all'esterno di negozi e/o altre attività, al piano terra o al primo piano, che sia visibile dalle vie e dalle piazze pubbliche, e la cornice che la ripartisce e perimetra.
- 2. La scelta delle caratteristiche stilistiche della vetrina è guidata dalla necessità di garantire l'inserimento della vetrina all'interno del disegno di facciata dell'edificio.
- 3. Dato che nell'ambito di applicazione del presente regolamento si trovano edifici di epoche e stili molto eterogenei, occorre preferire nella realizzazione di una vetrina tipologie, disegni e materiali riferibili all'epoca e allo stile della facciata, evitando soluzioni che si presentino come elementi di rottura dell'unità della facciata.
- 4. L'unica tipologia di vetrina della quale è ammesso l'utilizzo è il serramento in luce. Questa tipologia può essere utilizzata in ogni tipo di edificio, fatta salva la preesistenza di altre tipologie di vetrina realizzati in data anteriore al 1942⁴.

Art. 6 Vetrine e infissi esterni di pregio architettonico

- 1. Sono sottoposte a tutela tutte le vetrine, le porte, i portoni e gli infissi esterni, e i sopraluce in ferro battuto realizzati in data anteriore al 1942⁵, ed in particolare quelli delle attività che si affacciano su Via Magati, Piazza Fiume e Piazza Spallanzani. Su questi elementi di arredo è consentito il solo restauro conservativo.
- 2. Nel solo caso di ristrutturazione totale degli immobili di cui al precedente comma, qualora sulle facciate siano state installate delle serrande metalliche, si dovrà procedere alla loro rimozione e al ripristino dell'infisso esterno originario e, nel caso che questo non sia più

³ Per la definizione di "arredo" vedasi l'Art. 1 comma 3 del presente Regolamento.

⁴ Edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della Legge n. 1150 del 17/08/1942.

⁵ Edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della Legge n. 1150 del 17/08/1942.

disponibile e non possa essere ricostruito mediante disegno o fotografia, occorrerà procedere per analogia mutuando soluzioni utilizzate per edifici coevi.

- 3. Le lunette sovrapporta in ferro battuto e le finestre munite di inferriata debbono essere lasciate in vista, pertanto su di esse non potrà essere collocata nessuna nuova insegna.
- 4. Le lunette sovrapporta intonacate e/o decorate con disegni, dipinti o parti scultoree non possono essere alterate o coperte, ma dovranno essere restaurate ed eventualmente protette dalle intemperie, mediante soluzioni da definire caso per caso.
- 5. Sono da tutelare gli elementi di arredo di forte caratterizzazione ambientale, come le insegne dipinti sui muri o realizzate sulla soglia d'ingresso dell'attività, realizzati in data anteriore al 1942.

Art. 7 Caratteristiche delle nuove vetrine

- 1. Le vetrine debbono allinearsi ai principali fili di facciata, sia in orizzontale che in verticale, arrivando a coprire luci corrispondenti a non più di due assi di finestre. In caso di nuova edificazione o demolizione e ricostruzione non possono essere realizzate vetrine di dimensioni orizzontali superiori a 4 m, fatti salvi casi particolari dovuti a problemi strutturali.
- 2. In caso di ristrutturazione di un singolo edificio, qualora in esso siano presenti più attività, le soluzioni di vetrina devono conformarsi ad un disegno unitario, da definire in sede di ristrutturazione dell'edificio o da concordare tra i proprietari delle attività. In quest'ultimo caso i proprietari delle attività potranno dare attuazione differenziata ai lavori ma dovranno adeguarsi alla soluzione concordata.
- 3. Le vetrine possono essere unicamente del tipo a serramento in luce. La vetrata deve essere posta sul filo interno di facciata. La vetrina può inglobare un'insegna a cassonetto, alta al massimo 60 cm, posta all'interno della luce di apertura della vetrina e non debordante dal piano di facciata. L'infisso della vetrina e il telaio del cassonetto devono essere realizzati con lo stesso materiale. La vetrata può aprirsi per formare una galleria d'ingresso coperta, ricavata all'interno dello spazio dell'attività. Le vetrine potranno anche essere realizzate con una luce unica priva di partizioni, purché non in contrasto con il disegno di facciata e realizzate con vetro antisfondamento e/o blindato. I serramenti delle nuove vetrine potranno essere realizzati in legno mordenzato o laccato, in metallo verniciato con vernici micacee, in bronzo, ecc. Lo zoccolo o la base della vetrina potrà essere realizzato in marmo, pietra o metallo verniciato. Non possono essere utilizzati:
 - a) i serramenti in PVC, alluminio anodizzato o acciaio inox;
 - b) i vetri colorati, a specchio, acidati o sabbiati;
 - c) le vetrate inclinate;
 - d) le serrande metalliche di tipo chiuso, sia avvolgibili che scorrevoli.
- 4. Per garantire la visibilità delle vetrine anche di notte, debbono essere evitate le serrande di tipo chiuso. In alternativa possono essere utilizzati altri tipi di protezione antintrusione come il vetro blindato o le serrande a maglia larga.

Art. 8 Modifiche alle vetrine esistenti

- 1. Le vetrine esistenti e/o precedentemente autorizzate possono essere mantenute fino alla ristrutturazione dell'immobile, dopo di che dovranno essere adeguate necessariamente al presente regolamento.
- 2. Nel caso che vengano apportate modifiche o sostituite vetrine esistenti, anche in assenza di opere di ristrutturazione dell'edificio, le vetrine dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento. Su tutto prevale il principio di dare omogeneità alle scelte stilistiche della

facciata dell'edificio, prevedendo soluzioni non contrastanti con il disegno di facciata e con il contesto urbano.

- 3. Nel caso che le vetrine ricomprese in una facciata facciano riferimento a diverse attività e che non tutte le attività decidano di adeguarsi al presente regolamento, la soluzione adottata diviene vincolante anche per le restanti attività, in caso di adeguamento futuro.
- 4. In quest'ultimo caso devono essere adottate soluzioni di vetrina compatibili con i diversi tipi di attività insediate nell'edificio.

Art. 9 Apparecchi illuminanti

- 1. L'illuminazione artificiale interna ed esterna delle attività non deve risultare abbagliante per i passanti e deve evitare di contribuire all'inquinamento luminoso. Gli apparecchi illuminanti posti all'interno delle attività debbono essere rivolti verso l'interno dei locali per evitare l'abbagliamento dei passanti.
- 2. Possono essere installati apparecchi illuminanti esterni in corrispondenza di ingressi e vetrine e per illuminare le insegne di esercizio e gli apparecchi per la distribuzione automatica.
- 3. Gli apparecchi illuminanti sono da collocare in modo tale che il loro punto più basso sia ad un'altezza di almeno 3 m dal piano del marciapiede. Tale altezza potrà essere ridotta in presenza di impedimenti tecnici da dimostrare.
- 4. La sporgenza degli apparecchi illuminanti dal filo di facciata deve essere inferiore a 50 cm. Tale misura potrà essere eccezionalmente aumentata solo a fronte di una zona pedonale e per necessità da dimostrare.
- 5. Le sorgenti luminose dovranno emanare esclusivamente luce bianca fissa e non dovranno prevedere l'impiego di lampade a scarica di gas. Le luci alogene e similari sono ammesse purché protette da cristallo temperato.
- 6. Tutti i nuovi impianti di illuminazione dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nella Legge Regionale n. 19 del 29/09/2003.⁶
- 7. Gli apparecchi illuminanti esterni devono essere direzionati dall'alto verso il basso, con un'inclinazione massima di 30° rispetto alla verticale del terreno.
- 8. Tutti i nuovi impianti, salvo quelli utilizzati per ragioni di pubblica sicurezza, da servizi pubblici e privati con licenza di apertura notturna, dovranno essere equipaggiati con riduttori di flusso luminoso, con capacità riduttiva dal 30% al 50% del valore nominale, dopo le ore 23 d'inverno e le ore 24 d'estate. Sono esclusi i periodi dal 1 giugno al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio, le festività legalmente riconosciute e le feste indette o autorizzate dall'amministrazione comunale.

9. Non sono consentiti:

- a) raggi laser o altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti verso l'alto;
- b) impianti con luce variabile mobile, a variazione di colore o ad intermittenza;
- c) lampioncini decorativi.

⁶ Regione Emilia-Romagna. Art. n. 5 Legge Regionale n. 19 del 29/09/2003

CAPO 3°: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, DELLE TARGHE PROFESSIONALI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 10 Definizioni

- 1. Per **insegna di esercizio** si intende una scritta, completata eventualmente da figure e simboli, a carattere permanente, esposta esclusivamente presso la sede di un'attività, indicante il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la categoria merceologica dell'esercizio o l'attività in esso svolta, l'indicazione generica delle merci vendute e/o fabbricate o dei servizi che vengono prestati, la cui funzione principale è l'identificazione dell'attività stessa.
- 2. Per **targhe professionali** s'intendano quelle insegne di esercizio a targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, collocate a fianco del portone o del cancello d'ingresso dell'attività cui sono riferite.
- 3. Per **altri mezzi pubblicitari** si intendono le scritte o simboli di ogni tipo, riportanti messaggi relativi ai servizi e ad iniziative offerti, esposti presso l'attività. Essi comprendano: scritte luminose e non, scritte su tende da sole, cartelli, locandine e striscioni pubblicitari, gli elementi portapubblicità (lavagne, cavalletti, stendardi, ecc.), preinsegne e mezzi pubblicitari a messaggio variabile, e tutti i restanti mezzi utilizzati per la pubblicità, ad eccezione delle insegne.

Art. 11 Regole generali per la progettazione dei mezzi pubblicitari

- 1. Le insegne di esercizio, le targhe professionali e gli altri mezzi pubblicitari sono soggetto alle limitazioni dimensionali, materiali e formali riportate nei seguenti articoli e alle norme per l'installazione previste dall'art. 17 del presente regolamento e devono adeguarsi, caso per caso, al contesto in cui si verranno a trovare.
- 2. Tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali resistenti e non deperibili. Le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed essere saldamente ancorate.
- 3. E' vietato usare colori e luci che possano creare confusione con la segnaletica stradale.
- 4. Non possono essere utilizzati colori stridenti, rifrangenti e fosforescenti e luci abbaglianti, intermittenti o mobili:
- 5. La croce rossa o verde, luminosa o a luce intermittente, è consentita esclusivamente per indicare farmacie, pronto soccorsi, ospedali e ambulatori.
- 6. Non possono essere utilizzati insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminoso e non, salvo quelli posti all'interno delle vetrine;

Art. 12 Insegne di esercizio

- 1. Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non è consentito il loro collocamento su pali.
- 2. L'insegna di esercizio può essere posizionata all'interno dello spazio della vetrina, sul muro a fianco dell'ingresso o sulla cartella di muro soprastante la vetrina in forma di lettere in rilievo. In quest'ultimo caso l'insegna non può essere più lunga della luce del vano e deve avere un'altezza massima di 40 cm.

Art. 13 Insegne collocate all'interno delle aperture di facciata

La collocazione delle insegne può avvenire all'interno dei vani delle porte e delle vetrine, senza sporgere rispetto al piano di facciata, per le seguenti tipologie:

- 1. **Insegne collocate all'interno della vetrina o dell'attività.** Possono essere appese alla porta d'ingresso, esposte nella vetrina o sul muro dello spazio interno, incluse quelle a lettere luminose scatolari, a filo di neon o a utilizzo di fibre ottiche.
- 2. **Insegne applicate sui cristalli delle vetrine o delle porte.** Possono essere a lettere singole in rilievo (metallo o legno), oppure serigrafate, incise o su pellicola adesiva (vetrofania).
- 3. **Insegne applicate su infisso o su basamento.** Possono essere a lettere singole in rilievo, in legno o metallo (acciaio, ottone, ecc.) oppure incise sulle parti piene dell'infisso.
- 4. Insegne a cassonetto tradizionali. Possono essere realizzate con un unico pannello frontale in metallo (ottone, rame, acciaio o ferro verniciato), con iscrizione dipinta, serigrafata, con lettere in rilievo ecc., installate all'interno del serramento in luce o nello spazio della lunetta sovrapporta, o in spazi analoghi, e possono essere illuminate come indicato all'art. 9. Nel caso di insegne luminose, è ammesso l'uso di cassonetti con caratteri ritagliati in negativo e retroilluminati. Non sono ammesse insegne luminose in scatolare di plastica.
- 5. **Insegne a lettere luminose.** Possono essere installate sul lato interno delle vetrine. Non possono superare l'altezza di 40 cm. Sono da evitare i colori chiassosi e aggressivi, e le luci intermittenti.

Art. 14 Insegne collocate all'esterno dello spazio vetrina in aderenza al fabbricato esistente

- 1. Insegne a targa, collocate sul muro di fianco alla porta d'ingresso, possono avere una dimensione massima di 60x60 cm. Devono essere aderenti al muro, con una sporgenza massima di 5 cm. Possono sostituire le targhe professionali e possono essere realizzate in:
 - a) vetro serigrafato;
 - b) cotto naturale o smaltato;
 - c) metallo (bronzo, rame, ferro, ottone);
- 2. Insegne a lettere singole in rilievo applicate orizzontalmente sulla cartella di muro soprastante la vetrina. La larghezza dovrà corrispondere alla larghezza della vetrina, compreso l'eventuale prolungamento esterno delle mazzette. Possono essere realizzate in bronzo, ottone o ferro verniciato ed avere un'altezza massima di 40 cm e una sporgenza massima di 10 cm. Possono essere illuminate con luce diretta o retroilluminate.
- 3. **Insegne a filo di neon o con fibre ottiche** sono ammesse se posizionate sulle pareti interne dei portici, per consentire una migliore individuazione degli esercizi, e all'interno delle vetrine.
- 4. Insegne a bandiera sono riservate ai pubblici servizi, quali poste e generi di monopolio (tabacchi, lotto, ecc.)⁷, purché riportanti esclusivamente messaggi di immediata identificazione dell'attività. L'altezza dal suolo, misurata dal punto inferiore dell'insegna, non potrà essere inferiore a 3,00 m dal piano del marciapiede e deve essere distante dal bordo della strada minimo 50 cm.
- 5. Insegne dipinte a muro. Possono essere realizzate sulla cartella di muro soprastante la vetrina o a fianco della porta d'ingresso. La larghezza dovrà corrispondere alla larghezza della vetrina ed avere un'altezza massima di 50 cm per l'eventuale fondo e di 40 cm per le lettere. Se collocate sul muro a fianco alla porta d'ingresso, dovranno avere una dimensione massima di 60x60 cm. I colori dovranno armonizzarsi con quelli della facciata.
- 6. Non sono in nessun caso ammessi:
 - a) insegne semoventi o basculanti;

⁷ Legge n. 1293 del 22/12/1957 Art. 17.

- b) insegne a fascio luminoso proiettate sul marciapiede o su altre superfici;
- c) insegne a lettere singole luminose o logotipi luminosi (anche a tubo di neon) sul muro di facciata:
- d) insegne a pannello o a bandiera;
- e) stendardi fissi a bandiera.

Art. 15 Targhe professionali

Sulle facciate degli edifici prospettanti sulle vie e le piazze pubbliche, è consentita l'installazione di targhe professionali, così come definite nell'art. 10, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1. Le targhe devono avere forma rettangolare, quadrata o ovale, di dimensioni non superiori a 45 cm per il lato orizzontale e non superiori a 30 cm per il lato verticale. La sporgenza dal filo del fabbricato o della recinzione non deve essere superiore a 5 cm. Le targhe professionali e possono essere realizzate in:
 - a) vetro serigrafato;
 - b) cotto naturale o smaltato;
 - c) metallo (bronzo, rame, ferro, ottone);
- 2. Le targhe devono essere installate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego a lato degli accessi alle attività e devono essere collocate su non più di due file per ogni lato dell'accesso.
- 3. Nel caso di installazione di più targhe in corrispondenza di un accesso, queste devono essere uniformi per materiale, forma e colore e dovranno essere contenute in un portatarghe. Le targhe installate successivamente devono uniformarsi a quelle preesistenti se queste sono conformi al presente regolamento.
- 4. Targhe di forma e dimensioni diverse da quelle indicate al comma 1 sono considerate alla stregua di insegne e sono assoggettate alla disciplina di queste ultime.
- 5. In caso di sostituzione o variazione, le targhe professionali esistenti dovranno uniformarsi alle norme del presente regolamento. E' facoltà dell'amministrazione comunale ordinare la rimozione delle targhe che risultano in contrasto con le prescrizioni del presente articolo. In caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati il Comune provvederà d'ufficio con rivalsa delle relative spese.
- 6. L'installazione di targhe professionali è subordinata a preventiva comunicazione all'ufficio competente, mediante autocertificazione del rispetto delle norme regolamentari, utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio comunale competente.

Art. 16 Altri mezzi pubblicitari

- 1. Le **preinsegne**, come definite dal Codice della Strada, non possono essere installate nell'ambito del centro storico. Nel caso di attività con ingresso invisibile dallo spazio pubblico possono essere installate preinsegne di forma e dimensioni analoghe a quelle delle targhe. Le preinsegne non possono essere di tipo luminoso.
- 2. Sono eventualmente ammessi **mezzi pubblicitari cumulativi**, utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.
- 3. Non sono ammessi **cartelli pubblicitari fissi** all'esterno delle attività.
- 4. **I mezzi pubblicitari temporanei** non possono essere applicati sul muro o a lato degli sporti, ma possono essere collocati sui cristalli di vetrine e porte o posizionati su un portapubblicità

all'esterno dell'attività. Mezzi pubblicitari come manifesti, locandine, scritte ecc., sono permessi a condizione che non occupino più di un 30% della vetrata. Portapubblicità esterni come cartelli, colonne, stendardi, gonfaloni, ecc. sono ammessi solo se temporanei e la loro esposizione è regolata dal codice stradale. Per ogni attività, a condizione che affacci su un'area pedonale di dimensioni adeguate, è permesso il posizionamento di una lavagna mobile o di un cavalletto per ogni facciata della sede dell'esercizio, delle dimensioni verticali massime di 100x70 cm, da esporre negli orari di apertura dell'attività.

- 5. **Mezzi pubblicitari a messaggio o illuminazione variabile**, scritte o segni luminosi, anche a filo di neon e a fibre ottiche, sono permessi solo all'interno delle vetrine.
- 6. L'esposizione di **locandine e stendardi** è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali ed è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
- 7. L'esposizione di **striscioni** è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'amministrazione comunale. Essi devono avere superficie massima di 8x1 m, messaggio riportato su entrambi i lati ed altezza minima dal suolo di 4,5 m.
- 8. **Bacheche.** Possono essere parte integrante delle vetrine e dotate di illuminazione. Le bacheche mobili, esposte all'esterno negli orari di apertura dell'attività, possono avere la dimensione massima di 70x100 cm.
- 9. **Bacheche di partiti politici e associazioni.** Dovranno essere realizzate in metallo e vetro, con verniciatura a polvere di color grigio antracite. Le bacheche devono avere la dimensione massima di 125x90 cm, ad andamento orizzontale, e sporgenza massima di 10 cm. Non sono ammesse bacheche in alluminio anodizzato.
- 10. **Vetrinette porta-menu** in metallo, di dimensioni fino a 30x40 cm, verticali, anche illuminate, sono da collocare preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio. In casi particolari, potrà essere autorizzata esterna sulla facciata.
- 11. **Gli apparecchi per la distribuzione automatica** possono essere installati solo nel luogo dell'esercizio al quale fanno riferimento e devono essere collocati all'interno di nicchie murarie poste all'interno del filo di facciata, oppure in ingressi o passaggi coperti dell'edificio. Devono essere di un colore solo. L'illuminazione dell'apparecchio deve essere schermata in modo da non risultare abbagliante.

Art. 17 Limitazioni particolari per l'installazione delle insegne di esercizio, delle targhe professionali e degli altri mezzi pubblicitari sulle facciate

- 1. Per ogni attività è ammessa al massimo una tipologia d'insegna, fatta salva la possibilità di ripetizione dell'insegna all'interno delle vetrine appartenenti alla stessa attività. E' fatta salva la possibilità di ripetizione dell'insegna sulla tenda.
- 2. E' vietato collocare insegne e altri mezzi pubblicitari su edifici monumentali. Su questi edifici può essere autorizzata l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione, sempreché di materiale e disegno compatibili con le caratteristiche architettoniche dell'edificio e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
- 3. L'applicazione di insegne e degli altri mezzi pubblicitari non è ammessa:
 - a) sui tetti, balconi e sulle terrazze e su altri elementi aggettanti;
 - b) sulle facciate degli edifici porticati, nelle arcate dei portici e sui pilastri stessi;
 - c) sui muri, reti e cancelli di recinzione;

- d) sugli arredi urbani (transenne parapedonali, cestini, panche, sistemi di illuminazione pubblica e privata, piante, ecc.);
- 4. I mezzi pubblicitari non devono sbordare sulle facciate adiacenti.
- 5. I supporti e gli accorgimenti tecnici per l'installazione dei mezzi pubblicitari non devono essere visibili.
- 6. Le insegne possono essere installate fino all'altezza del bordo inferiore delle finestre del 1° piano e non devono assolutamente interferire con fregi, cornici, pilastri ecc. o coprire gli elementi architettonici e decorativi della facciata.
- 7. Le attività svolte ai piani primo e superiori non potranno esporre insegne sulla facciata dell'immobile, ma potranno utilizzare targhe o insegne di esercizio poste a lato dell'ingresso al pianoterra e vetrofanie o insegne applicate sui vetri delle finestre dell'attività, secondo le modalità di cui al precedente art. 13 comma 1 e 2.
- 8. Le insegne sui chioschi, sulle pensiline e strutture similari sono consentite solo nel caso in cui risultino comprese entro la sagoma del manufatto.

CAPO 4°: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELLE TENDE DA SOLE

Art. 18 Tipologie e caratteristiche delle tende da sole

- 1. Le tende da sole potranno essere collocate al piano terra degli edifici, solamente nel caso di attività prospicienti piazze e zone pedonali, zone a traffico limitato, o comunque in presenza di marciapiede.
- 2. Il posizionamento di tende da sole dovrà rispettare le caratteristiche architettoniche della facciata. Per quanto possibile le tende da sole non dovranno nascondere gli elementi decorativi della facciata, quali cornici, fasce marcapiano, ecc.
- 3. Sugli edifici di valore monumentale, individuati nelle tavole del P.R.G., potranno essere installate esclusivamente tende di tessuto non apprettato, con colori coordinati con quelli della facciata e senza iscrizione sulla tenda. La loro forma dovrà essere studiata caso per caso in modo da inserirsi nel disegno di facciata dell'edificio.
- 4. Le tende potranno essere collocate esclusivamente all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e dovranno essere di tipo mobile, a caduta con bracci fermi o a braccio estendibile.
- 5. Le tipologie di tende da sole da utilizzare sono:
 - a) tenda a caduta con bracci fermi (tipo tradizionale);
 - b) tenda a bracci estendibili (a pantografo);
 - c) tenda a cappottina (da usare solamente per aperture ad arco);
 - d) tenda a caduta (per i portici e le finestre al primo piano).
- 6. Non sono ammesse tende:
 - a) che rendano buio o non abbastanza arieggiato l'interno dell'attività;
 - b) che ostacolano il passaggio (tende a pagoda, ecc.);
 - c) con bracci in alluminio anodizzato;
 - d) dotate di cassonetto e/o paratenda in lamiera.
- 7. I tessuti, per quanto moderni, devono avvicinarsi alla struttura e all'opacità della tela. Sono da evitare i tessuti cangianti o trasparenti. I colori devono essere tenui e non chiassosi. La colorazione delle tende dovrà essere compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.

- 8. Sulle tende da sole possono essere applicate insegne con l'indicazione del nome dell'attività e un eventuale logo, grafico o marchio. La scritta dovrà avere un'altezza massima di 20 cm, posizionata in orizzontale su una sola riga. Tali insegne potranno essere applicate sulla mantovana frontale, nel caso di tende di tipo tradizionale od a pantografo, e nella parte inferiore del telo quando risultino sprovviste della mantovana. L'insegna riportata sulla tenda da sole non dovrà essere ripetitiva dell'insegna principale, tranne il caso in cui quest'ultima sia collocata in modo tale da non essere visibile durante l'apertura della tenda solare.
- 9. Sulla facciata dello stesso edificio le tende debbono essere uguali per materiale, forma, colore e decorazione.

Art. 19 Collocamento delle tende da sole

- 1. Le tende sono da inserire, ovunque lo consente l'altezza dello spazio, sotto l'architrave dell'apertura della vetrina o della porta, in modo da proteggere il meccanismo e il telo della tenda e per evitare di interferire con il disegno di facciata.
- 2. Le tende, i loro meccanismi e i lembi inferiori dovranno mantenersi ad almeno 2,10 m dal suolo. Nel caso in cui il vano dell'apertura sia inferiore o uguale a 2,10 m, la tenda potrà essere posizionata superiormente alla cornice della vetrina. L'utilizzo della tenda a bracci estendibili (a pantografo) è raccomandato nei casi in cui l'altezza della vetrina non consente l'appoggio del braccio senza causare intralcio al passaggio.
- 3. Le tende da sole dovranno essere allineate con l'apertura sottostante e non potranno estendersi indivisa per tutta la facciata.
- 4. L'aggetto massimo consentito non può superare 1,20 m, eccezionalmente 1,40 m dal filo di facciata. Nelle strade con marciapiede l'aggetto deve essere inferiore di almeno 30 cm della larghezza del marciapiede.
- 5. Fatta salva la necessità di garantire i rapporti illuminanti e aeranti dei piani ammezzati, può essere autorizzato il posizionamento di tende a caduta sotto le arcate o tra gli intercolunni dei portici.

Art. 20 Limiti particolari

- 1. L'apposizione di tende da sole aggettanti su spazi pubblici è soggetta ad autorizzazione comunale.
- 2. Nello stesso edificio, anche in presenza di attività diverse, le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profili, altezza da terra, sporgenza e materiale.
- 3. Nel caso che vengano sostituite tende esistenti, anche in assenza di opere di ristrutturazione dell'edificio, le tende dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento. Su tutto prevale il principio di dare omogeneità alle scelte stilistiche della facciata dell'edificio, prevedendo soluzioni non contrastanti con il disegno di facciata e con il contesto urbano.
- 4. Nel caso che le tende da sole ricomprese in una facciata facciano riferimento a diverse attività e che non tutte le attività decidano di adeguarsi al presente regolamento, la soluzione adottata diviene vincolante anche per le restanti attività, in caso di adeguamento futuro.
- 5. In quest'ultimo caso devono essere adottate tipologie di tende compatibili con i diversi tipi di attività insediate nell'edificio.
- 6. Le autorizzazioni per l'apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico si intendono in ogni caso rilasciate a titolo precario e l'amministrazione comunale potrà in ogni momento revocarle, ordinando la rimozione delle tende. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione con rivalsa delle spese.

CAPO 5°: PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 21 Denuncia di inizio attività (D.I.A.)

- 1. Nell'ambito di applicazione di questo regolamento la collocazione, sostituzione e/o la modifica di insegne di esercizio, tende da sole ed altri mezzi pubblicitari e la realizzazione e la modifica di vetrine e sistemi d'illuminazione esistenti, che prospettano su luoghi pubblici, sono soggette ad autorizzazione mediante denuncia di inizio attività, ai sensi della Legge n. 241/1990.
- 2. Le istanze per la collocazione, sostituzione e/o la modifica di vetrine, tende da sole e insegne di esercizio devono essere presentate dal titolare dell'esercizio, nelle forme e nei modi stabiliti dall'ufficio comunale competente, il quale provvederà a redigere la modulistica e a stabilire la documentazione atta a certificare il rispetto dei criteri dettati dal presente regolamento.

Art. 22 Eccezioni

Non sono soggette ad autorizzazione:

- a) la sostituzione di insegne già autorizzate in conformità alle norme di questo regolamento.
- b) le targhe professionali, previa comunicazione di cui all'art. 15 comma 6 del presente regolamento.
- c) le insegne riprodotte sui cristalli di porte e vetrine, su zerbini d'ingresso.
- d) i mezzi pubblicitari fissi con dimensione inferiore a 0,5 mq, posizionati in aderenza al filo interno della vetrata, ed i mezzi pubblicitari temporanei posti all'interno della sede dell'attività.

Art. 23 Termini per la verifica delle istanze

- 1. Le denuncia di inizio attività di cui al precedente art. 21 si intenderanno accolte, se non riceveranno motivato diniego o richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla presentazione.
- 2. I termini perentori di cui sopra sono sospesi, sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione integrativa.
- 3. Decorso il periodo fissato dalla richiesta di integrazioni, le denuncie di inizio attività che non siano state integrate con la documentazione richiesta saranno archiviate.

Art. 24 Tariffe e determinazione dell'imposta

Per le tariffe e la determinazione dell'imposta per l'occupazione permanente di suolo pubblico con tende da sole, bacheche ed altri mezzi di pubblicità non temporanei, si rimanda alla normativa vigente in materia⁸.

Art. 25 Obblighi del titolare dell'attività

- 1. E' fatto obbligo al titolare dell'attività di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione delle vetrine, delle insegne di esercizio, delle tende e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

⁸ Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Comune di Scandiano, del 09/08/2002 e Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubblicazioni, del 29/01/2003

- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'amministrazione comunale in sede di presentazione della denuncia di inizio attività, od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste dall'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dall'amministrazione comunale.
- 2. E' fatto obbligo al titolare della denuncia di inizio attività per il posizionamento di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati denunciati, ripristinando lo stato dei luoghi.

Art. 26 Verifiche periodiche e revoche

- 1. Le autorizzazioni per il posizionamento di tende da sole, insegne di esercizio ed apparecchi di illuminazione vengono rilasciate a titolo precario e sono rilasciate fatto salvo il diritto di terzi. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento, con obbligo di ripristino della situazione antecedente.
- 2. Qualora venga accertato il cattivo stato di conservazione o la mancanza di funzionalità statica degli arredi, l'amministrazione comunale potrà ordinarne la rimozione, con obbligo di ripristino della situazione antecedente.
- 3. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito.

Art. 27 Installazioni difforme da leggi e regolamenti

- 1. L'amministrazione comunale potrà richiedere l'adattamento delle installazioni denunciate che risultano difformi dal progetto presentato entro un congruo termine, trascorso il quale saranno rimosse d'ufficio, con rivalsa della spesa nei confronti del titolare dell'attività.
- 2. Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell'amministrazione comunale, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art. 28 Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione dei mezzi abusivi

- 1. L'amministrazione comunale provvede a fare rimuovere le insegne d'esercizio, le tende da sole e ogni altro mezzo pubblicitario collocato abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.
- 2. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, tra le quali in particolare l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari o di tende da sole in assenza di denuncia di inizio attività, nonché l'inosservanza di eventuali prescrizioni, si applica una sanzione pari al doppio della tariffa del canone di concessione, calcolata secondo le modalità fissate all'Art. 18, commi 1-2-3, del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" del Comune di Scandiano 9.

⁹ Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Comune di Scandiano, del 09/08/2002 e Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubblicazioni, del 29/01/2003

3. Sarà altresì sanzionabile, in misura ridotta del 50%, la collocazione di insegne, cartelli, tende solari ed altri mezzi pubblicitari prima dello scadere dei termini per la verifica delle istanze di cui al precedente art. 23, purché risultanti conformi al presente regolamento,.

CAPO 6°: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 Norme transitorie

- 1. Tutte le vetrine esistenti nell'ambito di applicazione del regolamento al momento della sua entrata in vigore, ed in contrasto con esso, potranno essere mantenute in opera, purché regolarmente autorizzate in precedenza. Esse dovranno essere uniformate alla norme del presente regolamento, ogni qualvolta venga presentata denuncia di inizio attività per la loro modifica o sostituzione. Nel caso di restauro o ristrutturazione dell'edificio o della sua facciata saranno oggetto di revisione tutti gli elementi di arredo esterno dell'attività.
- 2. Le insegne di esercizio e le targhe professionali installate sulla base di autorizzazioni esistenti devono essere adeguate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. Le tende da sole installate sulla base di autorizzazioni esistenti devono essere adeguate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 4. Gli apparecchi per la distribuzione automatica installati sulla base di autorizzazioni esistenti devono essere adeguati entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 5. Qualora un'autorizzazione rilasciata scada prima dei termini sopraindicati, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento alle norme del regolamento.
- 6. Qualora gli elementi decorativi esistenti presentino un aspetto degradato, l'amministrazione comunale può ordinare la sostituzione o il ripristino, fissando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori.

Art. 30 Norme di rinvio


Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme di legge ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta approvato, sarà pubblicato all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi, ed entrerà in vigore il 16° giorno successivo alla pubblicazione.

SCHEDA 1.1 - VETRINE


VETRINA CON SERRAMENTO IN LUCE



- 1 Soglia d'ingresso
- ② Serramento o porta
- 3 Finestra sovraporta con inferriata in ferro battuto
- 4 Fascia per l'insegna di esercizio

SCHEDA 1.2 - VETRINE


VETRINA CON SERRAMENTO IN LUCE E CASSONETTO TRADIZIONALE




- ① Zoccolo o base della vetrina
- ② Serramento
- 3 Spazio per eventuale tenda da sole
- 4 Cassonetto tradizionale inglobato nel serramento

SCHEDA 2.1 - INSEGNE


TIPOLOGIE DI INSEGNE DI ESERCIZIO AMMESSE CHE NON RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE




INTERNO ALLA VETRINA



SUI CRISTALLI DELLA VETRINA



INTERNO ALL'ATTIVITA'




TARGHE PROFESSIONALI

SCHEDA 2.2 - INSEGNE

TIPOLOGIE DI INSEGNE DI ESERCIZIO AMMESSE CHE RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE




LETTERE SINGOLE IN RILIEVO APPLICATE SU INFISSO



SCRITTA APPLICATA SU CASSONETTO

SCHEDA 2.3 - INSEGNE

TIPOLOGIE DI INSEGNE DI ESERCIZIO AMMESSE CHE RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE




A TARGA, DI FIANCO ALL'INGRESSO



A LETTERE SINGOLE IN RILIEVO, APPLICATE SU MURO SOPRASTANTE LA VETRINA

SCHEDA 2.4 - INSEGNE

TIPOLOGIE DI INSEGNE DI ESERCIZIO AMMESSE CHE RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE



DIPINTO SULLA FACCIATA



SU TENDA DA SOLE

SCHEDA 3 - INSEGNE

TIPOLOGIE DI INSEGNE DI ESERCIZIO E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI NON AMMESSI



































SCHEDA 4.1 - TENDE DA SOLE


TIPOLOGIE DI TENDE AMMESSE TENDA A CADUTA CON BRACCI FERMI (TIPO TRADIZIONALE)



- ① Soglia d'ingresso
- ② Serramento
- 3 Tenda da sole

SCHEDA 4.2 - TENDE DA SOLE


TIPOLOGIE DI TENDE AMMESSE TENDA A BRACCI ESTENDIBILI (A PANTOGRAFO)



- ① Soglia d'ingresso
- ② Serramento
- 3 Tenda da sole

SCHEDA 4.3 - TENDE DA SOLE


TIPOLOGIE DI TENDE AMMESSE TENDA A CAPPOTTINA



- ① Soglia d'ingresso
- 2 Serramento o porta
- 3 Tenda da sole

SCHEDA 4.4 - TENDE DA SOLE


TIPOLOGIE DI TENDE AMMESSE TENDA A CADUTA (SOLO PER I PORTICI)



3 Tenda da sole

SCHEDA 4.5 - TENDE DA SOLE

TIPOLOGIE DI TENDE AMMESSE TENDA A CADUTA (SOLO PER FINESTRE AL PRIMO PIANO)



3 Tenda da sole

